

## ALLE IMPRESE ADERENTI AD ANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE TRENTINA DELL'EDILIZIA

**LORO SEDI** 

Circolare nr. 04 -17

Trento, 12 gennaio 2017

Pubblicato in Gazzetta il Decreto sulle c.d. "categorie superspecialistiche".

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017, il **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248** relativo al "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Le categorie che il Decreto individua quali "superspecialistiche" sono le seguenti:

a) OG 11 Impianti tecnologici; b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico; c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori; e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali; f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza; g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili; h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato; i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; I) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio; m) OS 18-B Componenti per facciate continue; n) OS 21 Opere strutturali speciali; o) OS 25 Scavi archeologici; p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; q) OS 32 Strutture in legno.

L'unica novità consiste nell'inserimento all'interno delle c.d. "superspecialistiche" della categoria OS 12 – B Barriere paramassi, fermaneve e simili.

Con **l'entrata in vigore** del Decreto in questione, che avverrà il **19 gennaio prossimo**, diventeranno quindi operative le norme (applicabili anche in Provincia di Trento) del nuovo Codice appalti sul tema, ovvero:

- l'art. 105 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede, qualora queste categorie superino il 10 per cento (e non più il 15) dell'importo totale dei lavori, la subappaltabilità di esse non oltre il 30 per cento del loro importo;
- l'art. 89 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede l'impossibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento per queste categorie qualora superino il 10 per cento dell'importo totale dei lavori.

Nell'allegare il testo del provvedimento porgiamo con l'occasione i migliori saluti.

LA DIREZIONE dott. Lorenzo Garbari

All. - Testo D.M. n. 248/2016